

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. COMMISSIONI CAMERA RIUNITE I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Osservazioni formulate dall'ANP

1- Considerazioni generali

Gentile Presidente, gentili onorevoli, è intenzione di questa associazione ANP, che rappresenta oltre il 50% dei dirigenti delle scuole, esprimere alcune osservazioni su due misure contenute all'interno del provvedimento in esame e, precisamente, nell'Articolo 6, comma 3-octies introdotto nel corso dell'esame al Senato (Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori) e nell'Articolo 6, comma 3-novies introdotto al Senato (Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

La prima questione, come è a tutti noto, ha richiamato l'attenzione generale negli ultimi mesi, con grande risonanza sui media di ogni tipo, determinando prese di posizione contrapposte tra chi si dichiarava favore e chi contro l'obbligo di vaccinazione, spesso alimentando una confusione sia nelle famiglie che tra gli operatori della scuola, che sono chiamati alla vigilanza del rispetto degli obblighi normativi. A tal proposito, ribadiamo la necessità di dotare le scuole di riferimenti normativi certi e non contraddittori, così da consentirne il regolare andamento delle attività. È nostro parere che la salute pubblica e l'interesse generale vengano prima del diritto all'istruzione in casi, come questo, nei quali il mondo scientifico si è espresso con molta chiarezza sulla necessità dell'obbligo vaccinale. La prevalenza del diritto alla incolumità su quello all'istruzione è pacificamente sancito dalla



giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento a quelle situazioni in cui essi vanno in conflitto tra loro (esemplificativamente, quando una classe resta scoperta dal docente e il dirigente è tenuto, in carenza di altre soluzioni organizzative, a riassegnare gli alunni ad altre classi con buona pace della efficacia dell'insegnamento in dette classi).

Per ciò che riguarda, poi, la vulnerabilità sismica degli istituti scolastici, riteniamo indispensabile cogliere questa occasione per lanciare ancora una volta, come facciamo ormai da tempo in tutte le sedi e con i governi che si susseguono, un forte allarme sullo stato generale dell'edilizia scolastica, sulla quale è necessario intervenire con continuità di investimenti per tutelare, anche in questo caso, l'incolumità di alunni e lavoratori, senza peraltro riversare sulle scuole e sui dirigenti oneri e responsabilità che non competono loro.

2- Obblighi di vaccinazione relativi ai minori

L'articolo 6. (Proroga di termini in materia di istruzione e università) del disegno di legge in esame recita al comma 3-octies *“Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.”*. Con tale proroga si intende, dunque, rimandare di un anno l'obbligo di presentazione della documentazione attestante le vaccinazioni, previste dal decreto medesimo come requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, incluse le private non paritarie.

Tale modifica metterebbe in tutta evidenza a rischio la salute dei bambini – diverse migliaia – che non possono sottoporsi a vaccinazione, in quanto essi si troverebbero a frequentare un ambiente privo di garanzie idonee ad evitare l'esposizione al contagio.

Va considerato, infatti, che non è realisticamente ipotizzabile l'eliminazione del rischio di contagio per i bambini non vaccinabili tramite la creazione di “classi differenziate”, come è stato prefigurato, in quanto la vita nella scuola si svolge spesso in ambienti comuni (laboratori, palestre, mense, corridoi) in cui si realizza quella socialità che è parte integrante della funzione educativa.



Inoltre, la modifica interverrebbe ad anno scolastico già iniziato, con calendari molto differenziati da regione a regione, quando l'ammissione dei bambini nelle scuole è stata già disposta secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente e la formazione delle classi è stata definita rispettando anche le legittime esigenze dei bambini.

L'ANP ha richiesto con urgenza a luglio un incontro al Ministro della salute e ha rappresentato al Capo di Gabinetto queste preoccupazioni, ribadendo anche che allo stato attuale i dirigenti non possono ammettere a scuola bambini sprovvisti di certificazione vaccinale.

Giova per chiarezza ricordare che sulla materia è stata creata di recente molta confusione nelle famiglie e presso le scuole anche a seguito dell'emanazione, all'inizio del mese di luglio, da parte dei Ministri della Salute e dell'Istruzione, di una circolare congiunta con la quale si intendeva consentire, ai genitori che entro il termine del 10 luglio (stabilito dal decreto-legge 73/2017 "Lorenzin") non avessero ancora prodotto la certificazione rilasciata dalle ASL attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali, di produrre un'autocertificazione.

In ogni sede e in ripetute occasioni ANP ha ribadito l'inefficacia di tale circolare, in primo luogo perché le circolari non sono fonti del diritto nel nostro ordinamento e dunque non possono modificare le leggi. A ciò va aggiunto il fatto che l'autocertificazione in materia sanitaria, come previsto dal D.P.R. 445/2000, è ammessa solo se prevista da una legge. Recita infatti l'art. 49 del DPR 445 al comma 1 "I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore." Il decreto "Lorenzin" prevede la possibilità per le famiglie di presentare alle scuole dichiarazioni sostitutive, ma solo in via provvisoria, con obbligo di consegna – entro il 10 luglio – del certificato sanitario originale o della relativa asseverazione da parte dell'Anagrafe vaccinale informatizzata.

Per tale ragione i dirigenti delle scuole non possono, allo stato attuale, ammettere in classe bambini che siano sprovvisti delle certificazioni di avvenuta vaccinazione. A tale situazione si potrà, eccezionalmente, derogare solo in quei casi segnalatici dal Ministro dell'Istruzione in una recente riunione informativa, nei quali le famiglie non possano venire in possesso delle certificazioni vaccinali, pure avendo adempiuto all'obbligo di legge, per ritardi dovuti a mancata organizzazione di alcune Aziende Sanitarie Locali.



3- Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Il comma 3-novies dell'articolo 6 proroga (dal 31 agosto 2018) al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). A tal fine, novella l'art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017 (L. 45/2017).

Questa Associazione, pur prendendo atto della necessità di una tale proroga per consentire la realizzazione degli interventi previsti e non completati, intende cogliere l'occasione della discussione di questa norma per richiamare con forza l'attenzione del decisore politico e denunciare il preoccupante stato complessivo in cui versano gli edifici adibiti ad uso scolastico nel nostro Paese. Si tratta in larga parte di edifici storici o comunque costruiti da oltre 40 anni, che versano in uno stato allarmante non solo a causa della vulnerabilità sismica e ai danni conseguenti agli eventi più recenti, ma anche più in generale per la mancanza in quasi il 50% dei casi dei collaudi statici e delle certificazioni di agibilità e di prevenzione incendi.

Risolvere tale situazione dovrebbe essere una priorità per qualunque governo, dimostrando di avere a cuore l'incolumità degli oltre 10 milioni di giovani e unità di personale che varcano ogni giorno le soglie delle nostre scuole.

4 – Richieste dell'ANP

In conclusione, gentili onorevoli, ANP ritiene che per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, a tutela della salute dei nostri bambini e per consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico, sia opportuno eliminare dal decreto in esame il comma 3-octies dell'articolo 6 introdotto nel corso dell'esame in Senato.



ANP, inoltre, con riguardo al problema dell'edilizia scolastica e alle conseguenti responsabilità in capo ai dirigenti della scuola, chiede l'adozione di una norma che consenta al Ministro dell'istruzione ed al Ministro dell'interno di fissare, mediante decreto, ragionevoli priorità di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e di provvedere con urgenza al controllo sistematico delle controsoffittature e del complesso delle strutture scolastiche, per prevenire incidenti di qualsiasi sorta.

Roma, 4 settembre 2018